



# Ordine degli Ingegneri della Provincia di Forlì-Cesena

47121 – FORLÌ

Via Bruni, 3 – Tel. 0543 37.60.28 – fax 0543 21.276  
Info@ordineing-fc.it-----ordine.forli@ingpec.eu



Forlì 8 aprile 2019

Prot. 144

Agli Uffici Edilizia Pubblica  
dei Comuni della Provincia di Forlì'-Cesena

Agli Uffici Edilizia Privata  
dei Comuni della Provincia di Forlì'-Cesena

Al Servizio Tecnico Infrastrutture e Trasporti della  
Provincia di Forlì'-Cesena

e p.c.

All'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese

All'Unione dei Comuni della Valle del Savio

All'Unione dei Comuni della Valle del Rubicone e Mare

Oggetto: competenze professionali ingegneri ed architetti - opere e sistemazioni idrauliche - sentenza consiglio di stato, 21 novembre 2018 n.6593 - competenza esclusiva degli ingegneri per i calcoli idraulici e sulla progettazione di opere idrauliche fluviali - incompetenza degli architetti in tema di progettazione di opere idrauliche - considerazioni

Con la presente si trasmette in allegato, per opportuna informazione, la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, 21 novembre 2018 n.6593 che ha fissato importanti punti fermi in materia di competenze professionali sulle opere idrauliche, riconoscendo l'**esclusiva privativa professionale degli Ingegneri** al riguardo.

La pronuncia in commento è degna di rilievo perché si caratterizza per un particolare e approfondito studio della disciplina di riferimento e del riparto di competenze professionali tra Ingegneri ed Architetti.

-----  
Il TAR della Campania, con sentenza n.2329/2017, aveva accolto il ricorso di una impresa all'interno dell'aggiudicazione di una procedura aperta, trattandosi di lavori di regimazione idraulica e venendo in rilievo la competenza esclusiva della figura professionale dell'Ingegnere, quanto alle attività di progettazione e alle attività connesse.

Secondo il TAR, infatti, "le norme che distinguono le competenze professionali degli ingegneri e degli architetti (r.d. 23 ottobre 1925 n.2537; d.P.R. 5 giugno 2001 n.328; d.lgs. n.129 del 1992) riservano alla competenza comune degli stessi le sole opere di edilizia civile e a quella specifica e generale degli ingegneri quelle riguardanti le costruzioni stradali, le opere igienico sanitarie (depuratori, acquedotti, fognatura e simili), gli impianti elettrici, le opere idrauliche, le operazioni di estimo, l'estrazione di materiali, le opere industriali; è invece attribuita alla sfera esclusiva dei soli architetti la competenza in ordine alla progettazione delle opere civili che presentino rilevanti caratteri artistici e monumentali, ma con concorrente competenza degli ingegneri per la parte tecnica degli interventi costruttivi de quibus (Consiglio di Stato, sez. IV, 9 maggio 2001 n.2600; Consiglio di Stato, sez. IV, 22 maggio 2000 n.2938, Consiglio di Stato, sez. V, 6 aprile 1998 n.416)".

Era stata pertanto dichiarata illegittima l'aggiudicazione in favore della prima classificata. La Comunità Montana - condannata al risarcimento dei danni - aveva quindi presentato appello al Consiglio di Stato, per riformare la pronuncia del TAR della Campania.



# Ordine degli Ingegneri della Provincia di Forlì-Cesena

47121 – FORLÌ

Via Bruni, 3 – Tel. 0543 37.60.28 – fax 0543 21.276  
Info@ordineing-fc.it-----ordine.forli@ingpec.eu



Il giudice amministrativo, dopo un excursus della sentenza di primo grado, dichiara infondati i motivi di appello.

Per dirimere il punto controverso, ovvero la portata delle migliorie da effettuare rispetto al progetto posto a base di gara, il Consiglio di Stato ha deciso di servirsi di una verifica di carattere tecnico.

Ne deriva, - prosegue il giudice amministrativo - che la verifica della tipologia di opere oggetto delle proposte migliorative dell'aggiudicataria porta ad ascrivere le stesse, in misura determinante, alla categoria delle opere idrauliche, analogamente a quelle oggetto del progetto esecutivo posto a base di gara.

A questo punto il Consiglio di Stato passa a esaminare la disciplina contenuta nel DPR 5 giugno 2001 n.328, per la parte relativa alle professioni di Ingegnere e di Architetto, fornendo alcuni interessanti spunti.

Il tutto con l'avvertenza che il DPR n.328 "è stato emanato proprio al fine di tenere conto dei nuovi percorsi formativi di accesso (lauree e lauree specialistiche) alle diverse professioni e di differenziare, in base a tali percorsi, sia le attività professionali consentite a ciascuna categoria professionale che i requisiti di ammissione agli esami di Stato".

Tale disciplina - prosegue il Giudice d'appello - "conserva la ripartizione delle competenze tra architetti e ingegneri risultante dagli articoli 51 e 52 del RD 23 ottobre 1925 n.2537".

Con l'ulteriore, importante precisazione che si tratta di normativa secondaria "non solo espressamente mantenuta in vigore dal menzionato art.1 del DPR n.328 del 2001, oltre che dagli artt. 16 (per gli architetti) e 46, comma 2 (per gli ingegneri iscritti alla sezione A), ma compatibile col nuovo assetto degli studi, perciò tutt'ora applicabile". In tal senso è anche la giurisprudenza che si è espressa sull'argomento.

Ne deriva che sono ancora attuali gli approdi giurisprudenziali (Consiglio di Stato, 6 aprile 1998 n.416; 19 febbraio 1990 n.92; 11 febbraio 1984 n.1538; 22 maggio 2000 n.2938 (4)) che riconoscono che "la progettazione delle opere viarie, idrauliche e igieniche, che non siano strettamente connesse con i singoli fabbricati, sia di pertinenza degli Ingegneri, in base all'interpretazione letterale, sistematica e teleologica degli artt. 51, 52 e 54" del RD n.2537/1925.

C'è di più. Anche una attenta disamina del contenuto dell'art.51 del RD 23 ottobre 1925 n.2537 (5) - sostiene il Consiglio di Stato - porta a concludere che in tale ampia e onnicomprensiva formulazione debbano ritenersi ricomprese "le costruzioni stradali, le opere igienico-sanitarie (acquedotti, fognature ed impianti di depurazione), gli impianti elettrici, le opere idrauliche e, di certo, anche le opere di edilizia civile (nella espressione 'costruzioni di ogni specie')."

Anche a proposito della asserita (dalla parte ricorrente) equiparazione delle competenze di Ingegneri ed Architetti, il giudice amministrativo di secondo grado si esprime in termini critici.

In primo luogo, smentisce che dalla lettura dell'art.52 RD n.2537/1925 emerga una indistinta "equivalenza delle competenze professionali di ingegneri e architetti".

Anche se a volte il Legislatore ha utilizzato concetti di carattere descrittivo, che consentono di adeguare la disciplina all'evoluzione della tecnica e delle qualificazioni professionali, "il discrimine tra le due professioni è rimasto segnato anche nelle sopravvenute disposizioni del DPR n.328 del 2001".

Ne consegue che, secondo il Consiglio di Stato, - mentre è possibile predicare una lettura evolutiva del concetto di "edilizia civile", che potrà, se necessario, anche essere interpretato estensivamente



# Ordine degli Ingegneri della Provincia di Forlì-Cesena

47121 – FORLÌ

Via Bruni, 3 – Tel. 0543 37.60.28 – fax 0543 21.276  
Info@ordineing-fc.it-----ordine.forli@ingpec.eu



- sul piano generale "restano di appannaggio della professione di ingegnere le opere che richiedono una competenza tecnica specifica e che esulano dall'edilizia civile rientrante nella comune competenza".

In particolare, le opere idrauliche, in specie interferenti con fiumi e corsi d'acqua, come nell'appalto in discussione, richiedono capacità professionali per l'analisi dei fenomeni idrologici ed idraulici e presuppongono l'applicazione di specifici metodi di calcolo (statistico, idrologico e idraulico).

Trattasi senza dubbio - continua la pronuncia - di insegnamenti appartenenti ai corsi di laurea universitari della classe della Ingegneria civile e ambientale (comprensivi dei settori scientifico-disciplinari ICAR/01, "Idraulica" e ICAR/02, "Costruzioni idrauliche e Marittime e Idrologia").

La conclusione del ragionamento seguito dalla sentenza n.6593/2018 è lapidaria e viene riportata di seguito, per la sua assoluta rilevanza e chiarezza espositiva, senza tema di letture di parte, volte a sminuirne la portata esegetica:

"Pertanto, fatte salve eventuali competenze di altri professionisti (come ad esempio i geologi o i dottori agronomi e forestali), per quanto qui rileva, gli ingegneri sono i professionisti abilitati alla progettazione di opere idrauliche fluviali e di corsi d'acqua, o comunque di opere a questa progettazione assimilate o collegate, tanto da richiedere l'applicazione di calcoli idraulici; per contro, gli architetti non possono essere compresi tra i soggetti abilitati alla progettazione di opere idrauliche in quanto, sia ai sensi degli artt.51 e 52 del R.D. 23 ottobre 1925 n.2537, sia ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 5 giugno 2001 n.328, non hanno competenze riconosciute in materia."

La conclusione è che l'offerta tecnica presentata dall'impresa prima classificata era viziata, in quanto sottoscritta da un Architetto anziché da un Ingegnere, e risultano pertanto corrette le conclusioni della sentenza del TAR Campania n.2329/2017 e l'appello proposto dalla Comunità Montana va respinto.

Cordialità.

  
Il Presidente  
Ing. Riccardo Neri